



Decisione/1873/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5745/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5745/TFNSVE/2025-2026, 5745 - Ricorso proposto dalla società PRO DRONERO (matricola 40020) contro la società ASD FUTSAL BUSCA (matricola 952263) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ROSSI GIORGIO (matricola 4716650)

In data 30.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Rossi Giorgio (Matricola 4716650).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 77,00 (settantasette/00), come da citata attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

Si rileva che la società ricorrente PRO DRONERO (40020) non ha provveduto a notificare il ricorso alla resistente ASD FUTSAL



BUSCA (952263).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti presenti in udienza;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della mancata notifica del ricorso alla società resistente, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai